



COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

PROVINCIA DI TARANTO



el 07.04.2020

ORDINANZA N. 14 DEL 07.04.2020

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visti i D.P.C.M. del 1.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020 e 22.03.2020;

Vista l'ordinanza adottata dal Ministero della Salute in data 20.03.2020, che, nel perseguimento della finalità di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, dispone, sull'intero territorio nazionale e fino al 25.03.2020 (data in cui si prevede il picco dell'epidemia), le seguenti misure:

- a) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Vista l'ordinanza adottata in data 28.03.2020 dal Ministero della Salute in concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista l'ordinanza sindacale n. 10 del 18.03.2020, con la quale si disponeva "che nel periodo compreso fra il 19.03.2020 e il 03.04.2020, tutte le attività di cui agli allegati 1) e 2) del D.P.C.M. datato 11.03.2020, con l'unica eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, nonché le attività di

somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 1, punto 2) del ridetto decreto restino aperte fino e non oltre le 18.30; che tale limitazione oraria sia osservata nei giorni feriali e in quelli festivi";

Vista l'ordinanza sindacale n. 11 del 23.03.2020, con la quale si disponeva *"che nel periodo compreso fra il 23.03.2020 e il 03.04.2020, tutte le farmacie e parafarmacie, nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 1, punto 2) del ridetto decreto restino aperte fino e non oltre le 18.30; che tale limitazione oraria sia osservata nei giorni feriali e in quelli festivi"*;

Vista l'ordinanza sindacale n. 13/2020 di proroga dei suddetti provvedimenti ordinatori fino al 13.04.2020;

Rilevato che

- in vista delle festività della *"domenica di Pasqua"* e del *"lunedì dell'Angelo"* si prospetta il rischio di una maggiore circolazione di persone, per scongiurare il quale si ritiene opportuno disporre la chiusura totale delle attività commerciali per le giornate del 12 e 13.04.2020, affinché la normale apertura degli esercizi non costituisca il pretesto per violare l'obbligo di quarantena;
- al fine di consentire comunque alle famiglie la possibilità di organizzare in maniera adeguata i festeggiamenti per la ricorrenza festiva, si ritiene utile allungare per la giornata di sabato 11 c.a. l'orario di apertura della attività commerciali fino alle ore 20.00, ciò in deroga alle prescrizioni di cui alla richiamata ordinanza sindacale n. 13/2020;
- rimane, invece, invariato il regime di apertura e la limitazione oraria stabiliti nella suddetta ordinanza per l'attività di farmacie e parafarmacie, che devono continuare l'erogazione di servizi indispensabili per la comunità;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

- **per le giornate del 12 e 13.04.2020, la chiusura totale delle attività di cui agli allegati 1) e 2) del D.P.C.M. datato 11.03.2020;**
- **che per la giornata di sabato 11.04.2020 le suddette attività rimangano aperte fino alle ore 20.00, ciò in deroga alle prescrizioni di cui alla richiamata ordinanza sindacale n. 13/2020;**
- **il suddetto regime di limitazione oraria non si applica alle farmacie e parafarmacie oltre che ai servizi a domicilio e dei distributori self service di carburante;**
- **è comunque fatta salva l'applicazione del DPCM del 22.03.2020 nella parte in cui è prevista la sospensione di alcune attività commerciali ed industriali.**

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 7/8/90 e ss. mm., avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge n. 1034 del 6/12/1971, è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia - Lecce, o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del D. P. R. 24/11/1971 N. 1199;

che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità e per l'applicazione delle sanzioni di legge.

DISPONE

La pubblicazione on – line all'Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché l'invio dello stesso:

- Al Sig. Prefetto di Taranto;
- Al sig. Questore di Taranto;
- Alla Locale Stazione Carabinieri;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- All'Asl territorialmente competente.

IL SINDACO
On. dott. Giuseppe Tarantino
